

	COMUNE DI CORMANO	Numero	Data
	Provincia di Milano	49	27/07/2022

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

ADOZIONE MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO - ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 3.1, 3.2, 3.3 PER LA SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Originale

L'anno 2022 addì 27 del mese di Luglio alle ore 20.30 in Cormano, presso il Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale - convocato con le modalità previste dal vigente regolamento - in adunanza Straordinaria ed in seduta Pubblica.

Il Sig. VIGANÒ Michele assume la presidenza e dà atto che la seduta è riunita in 1^a convocazione.

Il Segretario Generale Sig.ra PEPE dott.ssa Lucia provvede alla redazione del presente verbale.

Si procede all'appello nominale del Sindaco e dei Consiglieri. Risultano presenti i Signori:

<i>Cognome e Nome</i>		<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>		<i>Presente</i>
MAGISTRO Luigi	Sindaco	SI	GIGLIONI Valentina	Consigliere	NO
PIAZZA Carmelo	Consigliere	SI	MILANI Alessandro	Consigliere	SI
VIGANÒ Michele	Presidente	SI	RICCHIUTI Fabio	Consigliere	NO
GUARNASCHELLI Andrea	Consigliere	SI	PILOTTI Marco	Consigliere	SI
BRUSCHI Matteo	Consigliere	NO	MUSSO Giorgia	Consigliere	NO
ROSCO Donato	Consigliere	SI	MONTAFIA Paolo	Consigliere	NO
CAPELLINI Michele	Consigliere	SI			
MATUONTO Elena	Consigliere	SI			
GIULIANI Claudio Pietro	Consigliere	SI			
GIROLA Oscar Giovanni	Consigliere	SI			
BOTTAZZI Stefano	Consigliere	SI			

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.: Magni Gianluca, Sergio Busico, Daniela Manzulli, Cinzia Gatto e Massimo Ghidoni.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza – essendo presenti n. 12 Consiglieri – dichiara aperta la seduta.

Sub A

**OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO -
ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 3.1, 3.2, 3.3 PER LA
SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**

RELAZIONE DEL DIRIGENTE

Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'orientamento dato dall'art. 96 del Testo Unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000, obbliga ad una riduzione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, attribuendo le relative funzioni agli uffici che rivestono preminente competenza nella materia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 12/2005 i comuni hanno facoltà di dotarsi della commissione edilizia, disciplinandone composizione, funzionamento e competenze nel regolamento edilizio.

E' invece obbligatorio, ai sensi dell'art. 81, comma 1, della medesima legge, per gli enti titolari di funzioni amministrative riguardanti la tutela dei beni paesaggistici, istituire la commissione per il paesaggio anche in forma consorziata o associata; tale commissione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si esprime obbligatoriamente in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni in materia di tutela del paesaggio e in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti ricadenti in aree non assoggettate ad alcun vincolo paesaggistico.

Viene così garantita la qualità urbana, il decoro e l'estetica, la cui valutazione era precedentemente attribuita alle commissioni edilizie.

L'art. 6 della Legge n. 241/1990 disciplina i compiti del responsabile del procedimento comunale e tra questi la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'accoglimento delle istanze e l'accertamento di dati, informazioni e fatti relativi alle istanze stesse.

Pertanto anche le valutazioni tecniche e tecnico normative, precedentemente attribuite alle commissioni edilizie, sono di fatto assorbite nella figura del responsabile del procedimento.

Il Comune di Cormano, in quanto ente consorziato con Consorzio Parco Nord Milano, è dotato di commissione per il paesaggio istituita dal Consorzio stesso in forza di convenzione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 03/12/2009.

E' dotato inoltre di figure tecniche con il ruolo di responsabile del procedimento, aventi le competenze sopra illustrate in relazione a tutti i progetti edilizi su istanze private o che vengono redatti d'ufficio per la realizzazione di opere pubbliche.

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, per esigenze di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa, si ritiene opportuno sopprimere la commissione edilizia, organo tecnico

consultivo in materia edilizia, in quanto la commissione per il paesaggio e il responsabile del procedimento hanno di fatto assorbito le competenze della commissione edilizia; non risultano pertanto competenze residuali da attribuire a tale commissione.

La composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione Edilizia del Comune di Cormano sono disciplinati dagli artt. 3.1, 3.2, 3.3 del Regolamento Edilizio vigente, approvato con n.D.G.R. n. VI/32808 del 28/11/1997.

L'art. 29 della Legge Regionale n. 12/2005 prevede che il Regolamento Edilizio venga approvato e modificato dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3, e 4 dell'art. 14 della legge medesima, acquisendo il parere di ATS solo nel caso di norme di carattere igienico-sanitario.

Pertanto ai fini della soppressione della commissione edilizia è necessario attivare la procedura di modifica del Regolamento Edilizio sopra citata; non è necessario acquisire il parere di ATS in quanto la modifica non riguarda norme di carattere igienico-sanitario.

IL DIRIGENTE
Area Governo del Territorio
(Arch. Odette Solarna)

SERVIZIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA

ADOZIONE MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO - ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 3.1, 3.2, 3.3 PER LA SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione sopra riportata e che qui si allega, sub A, come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Concordando con quanto in essa espresso;

Richiamato l'art. 29 della Legge Regionale n. 12/2005 in materia di approvazione e modifica del Regolamento Edilizio;

Visto il parere della Commissione consiliare permanente "Assetto, utilizzo e Governo del territorio" espresso nella seduta del 25/07/2022;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente Area Governo del Territorio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con il seguente risultato della votazione palese proclamato dal Presidente:

presenti	n. 12
astenuti	n. 2 (Consiglieri Pilotti e Milani)
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale.
- 2) Di adottare, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale n. 12/2005. le modifiche del Regolamento Edilizio consistenti nell'abrogazione degli articoli 3.1, 3.2, 3.3 e così facendo, di procedere alla soppressione della Commissione Edilizia.
- 3) Di demandare al Dirigente dell'Area Governo del Territorio le attività conseguenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 della Legge Regionale n. 12/2005.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Pilotti e Milani) espressi per alzata di mano, dichiara la su estesa deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 49**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **ADOZIONE MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO - ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 3.1, 3.2, 3.3 PER LA SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/06/2022**

Il Responsabile di Settore
Arch. Odette Solarna

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VIGANÒ Michele

IL SEGRETARIO GENERALE
PEPE dott.ssa Lucia

